

COMUNE DI FURTEI

PROVINCIA DI CAGLIARI

NORME REGOLAMENTARI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Delibera C.C. n. 14/2000 e n. 35/2000

NORME REGOLAMENTARI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Delibera C.C. n. 14/2000 e n. 35/2000

1) di individuare, come segue, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43 della L.R. 35/91, le aree di proprietà comunale sulle quali può essere svolto il commercio secondo le seguenti modalità:

USO DELL' AREA, da parte dell'interessato, per un giorno alla settimana individuato nella giornata di VENERDI' per anni 10, tipologia b), di cui all' art. 41, comma 2 della L.R. 35/91.

UBICAZIONE : PIAZZA RESISTENZA

POSTEGGI: NUMERO TOTALE 09

DI SEGUITO SPECIFICATI:

N. 02 DI MQ. 45,60 CADAUNO	Alimentari
N. 04 DI MQ. 45,60 CADAUNO	Non Alimentari
N. 03 DI MQ. 16.00 CADAUNO	Riservato agli agricoltori per la vendita diretta dei loro prodotti;

Il tutto come evidenziato nella cartografia, che viene allegata alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale.

2) di stabilire, come segue, i criteri di assegnazione dei posteggi in tali aree, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 3 della legge 112/ 91 e di cui agli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 22, e 24 del D.M. 248/93 e dell' art.. 43 comma 6, 7, 8, 9, 10, 11, della L.R. 35/91;

A) DOMANDA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE:

1) La domanda di rilascio dell' autorizzazione deve contenere, oltre all'indicazione delle generalità (ragione sociale se società) e dell' indirizzo del richiedente, l'indicazione della nazionalità, della iscrizione nel registro e delle specializzazioni merceologiche per le quali l'autorizzazione è richiesta.

Alla domanda non devono essere allegati certificati di residenza o attestazione della sede legale né certificati di iscrizione nel REC. La sottoscrizione non deve essere autenticata.

2) Il richiedente dà prova di essere iscritto nel registro indicando la Camera di Commercio presso la quale è iscritto per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio, la data ed il numero di iscrizione, nonché le specializzazioni merceologiche. Qualora l'autorizzazione sia richiesta per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari, il richiedente deve indicare, non solo di essere iscritto per la vendita al dettaglio di tali prodotti, ma anche la Camera di Commercio, il numero e la data di iscrizione per la somministrazione di alimenti e bevande.

3) Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatte salve le priorità indicate alla lettera m). L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda.

Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano.

La spedizione deve avvenire soltanto con il servizio postale di Stato.

B) DOMANDE CONTEMPORANEE. PRIORITÀ

Per le domande che hanno una stessa data di presentazione, valgono, nell' ordine i seguenti criteri di priorità;

- 1 Più alto il numero di presenze nel mercato;
- 2 Anzianità di iscrizione al REC per l'attività richiesta;

- 3 Dichiarazione di inizio di attività ai fini I.V.A.;
- 4 Iscrizione al registro ditte tenuto dalla CCIAA, ai sensi del R.D. n. 2011/20 settembre 1934;
- 5 Minor numero di autorizzazioni possedute;
- 6 Minor numero di posteggi;
- 7 Età;
- 8 Sorteggio.

C) CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1- La concessione dell'area per esercitare l'attività di cui all'art. 41 comma 2 lett. b) della L.R. n. 35/91 non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio nell'ambito delle aree di cui sopra, destinate all'esercizio di tale tipo di attività.

2 -Le autorizzazioni suddette non possono essere negate nei casi in cui, nell'ambito dell'area prevista , siano disponibili posteggi, qualunque siano le specializzazioni merceologiche oggetto di richiesta .

3 - L' autorizzazione comunale può essere rilasciata solo per un posteggio ubicato in uno stesso mercato

4 - Nella domanda di autorizzazione devono essere indicate sia la localizzazione che le dimensioni del posteggio. Il rilascio dell'autorizzazione dà automaticamente il diritto ad ottenere la concessione del posteggio, di quello indicato nella domanda, se disponibile o, in mancanza, di altro il più possibile simile a quello richiesto. Il posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione.

D) CONTENUTO MERCEOLOGICO DELL'AUTORIZZAZIONE

1) - L'autorizzazione è rilasciata, con riferimento Ai settori merceologici alimentari e non alimentari ai sensi del 1° comma, dell' art. 5 del D.Lgs. 114/98 a persone fisiche od a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

2 - L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi. Può essere rilasciata solo se sussistono i requisiti soggettivi richiesti per l'una o per l'altra attività.

3 - L' operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico sanitarie.

E) AUTORIZZAZIONE A SOGGETTI NON ITALIANI:

1 - Ai fine del rilascio dell'autorizzazione , i soggetti non Italiani dei paesi della Comunità Economica Europea sono equiparati ai soggetti italiani . Stessa regola vale per i soggetti extracomunitari purché sussista , per questi ultimi , la condizione di reciprocità prevista dall' art.. 16 delle "disposizioni sulla legge generale" e siamo in possesso del permesso di soggiorno in base a quanto stabilito dal D.L. n. 416/89 convertito dalla legge n. 39/90.

F) NON USO DEL POSTEGGIO, ASSEGNAZIONE TEMPORANEA. LIMITI.

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione è prioritamente assegnato, per la durata del periodo di non utilizzo, ai soggetti che hanno l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su area pubblica in forma itinerante, fra questi, come tra tutti gli altri, a chi ha il più alto numero di presenze sul mercato di che trattasi, con preferenza nello stesso settore merceologico, indipendentemente dalla residenza sede o nazionalità.

G) POSTEGGI NON ASSEGNATI, PRIORITÀ DELLE DOMANDE DI NUOVO RILASCIO

Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se, alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa, non risulti essere stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguarda il posteggio richiesto. Le domande di nuovo rilascio hanno la priorità su tutte le altre.

H) DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO, REVOCA

1) Oltre che per i motivi indicati dalla legge 112/91 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. 248/93 e della L.R. 35/91 l'operatore decade dalla concessione del posteggio, qualora lo stesso non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo in caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2) La decadenza colpisce chi non utilizza il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili, secondo il tipo di autorizzazione posseduta, nel corso di tre mesi.

3) Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini sopra indicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4) Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza della concessione stessa, l'assunzione, da parte dell'operatore, dell'onere di lasciare ogni giorno, al termine dell'attività, l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti.

5) Accertato il mancato rispetto di quanto sopra previsto al n.1 la decadenza della concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Responsabile del servizio può revocare la concessione del posteggio, per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.

I) SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA' DELL'AZIENDA, CONSEGUENTE VARIAZIONE NELLA CONCESSIONE DELL'AREA.

1) la concessione dell'area di posteggio ha la durata di 10 anni e può essere rinnovata.

2) Il cambio di titolarità della concessione consegue unicamente al trasferimento dell'azienda che, sulla stessa, viene esercitata

3) Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda esercitata su area pubblica, per atto tra vivi o per causa di morte, è disciplinato dalla normativa di cui alla L. 426/71 ed al relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.M. n. 375/88 per le parti che riguardano, il trasferimento, in gestione o in proprietà degli esercizi di vendita al dettaglio.

4) Il trasferimento dell'azienda, in gestione o in proprietà comporta anche il trasferimento dei titoli di proprietà nell'assegnazione del posteggio, posseduto da chi cede l'attività.

5) Il titolare di più autorizzazioni può trasferirle separatamente l'una dall'altra. Il trasferimento deve essere effettuato insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo dei quali ciascuno di essi viene esercitata.

6) Non può essere trasferita l'attività corrispondente ad una o più tabelle merceologiche possedute.

L) NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA

Il commercio su area pubblica deve essere esercitato nel rispetto della vigente normativa igienico - sanitaria che riguarda sia la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari che non alimentari, sia la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla normativa in materia nonché a quanto stabilito dal servizio sanitario competente in materia.

M) CRITERI DI PRIORITA'

- 1) Nella prima applicazione della presente , e quindi, per la prima assegnazione di posteggi, verrà data la precedenza assoluta:
- 2) ai richiedenti che già sono titolari di concessione comunale relativamente al posteggio a suo tempo assegnato;
- 3) ai richiedenti titolari di concessione occasionale comunale che Hanno il più alto numero di presenze nel mercato settimanale di questo comune.
- 4) Di incaricare l'ufficio Commercio di mettere e tenere sempre a disposizione del pubblico una planimetria , costantemente aggiornata, dei posteggi esistenti nel territorio comunale, previsti per l'esercizio del commercio di tipo b, di cui all'art. 41 comma 2 della L.R. 35/91, con relativa localizzazione, numero distintivo e dimensioni, indicando se gli stessi siano liberi e disponibili per l'assegnazione oppure già concessi. Lo stesso ufficio Commercio è incaricato di comunicare , alla Regione ogni variazione che si verifica nella situazione dei posteggi, ai fini del rilascio delle autorizzazione di tipo B.
- 5) Di dare incarico all'Ufficio Commercio di trasmettere alla Regione copia del presente provvedimento.
- 6) Di dare atto che il Responsabile del Servizio è autorizzato a dislocare gli operatori commerciali, titolari di autorizzazione di cui alla legge 112/91 nei vari posteggi di mercato o fiera, secondo precisi criteri di ordine merceologico, tenuto conto della necessità del rispetto della normativa igienico - sanitaria. Analoga facoltà è riconosciuta al Responsabile del Servizio, in considerazione delle diverse misure di ingombro delle strutture di vendita utilizzate dagli operatori commerciali.